

## STATUTO del CONSORZIO

"VINUM REGINUM - CONSORZIO DEI VINI DI REGGIO CALABRIA",	
GRECO DI BIANCO, BIVONGI, LOCRIDE, PALIZZI, PELLARO,	
ARGHILLA', SCILLA, COSTA VIOLA E CALABRIA".	Allegato "H" N.4845 Repertorio
Art.1 - COSTITUZIONE	N.3025 Raccolta
Ai sensi della legge 12 dicembre 2016 n.238 e del D.M. 18	
luglio 2018 è costituito il Consorzio "VINUM REGINUM -	
CONSORZIO DEI VINI DI REGGIO CALABRIA", GRECO DI BIANCO,	
BIVONGI, LOCRIDE, PALIZZI, PELLARO, ARGHILLA', SCILLA, COSTA	
VIOLA E CALABRIA".	
Se autorizzato ai sensi dell'art.41 comma 4 della legge 12	
dicembre 2016 n.238, esercita le funzioni di tutela,	
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e	
cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate,	
nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti	
di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non	
aderenti.	
Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione	
"erga omnes", per tutte o parte delle denominazioni	
tutelate, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento	
dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del D.M.	
n.7422 del 12 maggio 2010.	
Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa	
comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente Statuto,	
dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche,	

integrazioni o sostituzioni.	
Art.2 - DURATA	
Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo	
proroga.	
Art.3 - SEDE	
Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Bianco (RC),	
presso il Museo del vino sita in Via Vittoria n.45.	
L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi	
operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate	
qualora, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di	
rappresentanza in Italia e all'estero.	
Art.4 - SCOPI E COMPITI	
1) Il Consorzio si propone di:	
a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali	
a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1; b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;  b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai  Consorzi, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;  b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai  Consorzi, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in  particolare:	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;  b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai  Consorzi, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in  particolare:  - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;  b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai  Consorzi, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in  particolare:  - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie  interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;  b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai  Consorzi, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in  particolare:  - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie  interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla  commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;  b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai  Consorzi, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in  particolare:  - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie  interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla  commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni  suddette;	
relativi alle denominazioni e/o indicazioni di cui all'art.1;  b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai  Consorzi, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in  particolare:  - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie  interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla  commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni  suddette;  - definire, previa consultazione dei rappresentanti di	

delle politiche di governo dell'offerta, al fine di	
salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e	
contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul	
mercato delle denominazioni tutelate, nonché definire piani	
di miglioramento della qualità del prodotto;	
- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione	
economico-congiunturale delle diverse produzioni a	
denominazione di origine di competenza, in collaborazione	
con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di	
controllo per i dati occorrenti;	
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione	
alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia,	
l'immagine, la presentazione e il consumo, e presentare le	
relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi	
compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta	
per le DOC di competenza in luogo del contrassegno di cui	
all'art.48 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 e successive	
modifiche;	
- compiere tutte le attività correlate all'applicazione	
della disciplina nazionale, comunitaria e internazionale,	
riguardante i prodotti a denominazione di propria	
competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla	
Legge 12 dicembre 2016 n.238 e dai relativi decreti di	
applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre	
che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti	

0	perativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di	
С	ollaborazione con le Autorità centrali e periferiche di	
С	ontrollo, con gli Organismi di controllo preposti e con la	
R	egione Calabria, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti	
р	subblici e privati competenti in materia di vigneti, uve,	
v	ini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;	
-	svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione	
g	renerale in materia di disciplina e di regolamentazione	
0	occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per	
đ	uanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti	
d	el settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e	
r	ecanti una denominazione di origine di propria competenza,	
c	on particolare attenzione allo studio e alla ricerca del	
t	erritorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle	
v	igne, tutelando quindi anche il territorio e quindi	
v	rigilare - anche a livello urbanistico - sulle aree di	
р	articolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi	
v	rigneti;	
	istituire e coordinare, come ente promotore e gestore,	
	ttività e azioni di valorizzazione del distretto d'area	
	rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed	
	nogastronomici previsti da leggi e norme regionali,	
	azionali e comunitarie.	
	) Più in dettaglio, ha il compito di:	
	-	
-	svolgere, secondo le direttive del MiPAAF, attività a	

livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la	
salvaguardia delle denominazioni tutelate dal plagio, dalla	
sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti	
nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte	
civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna	
azione in sede sia civile sia penale ed amministrativa;	
- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e	
fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai	
produttori, compresa la fornitura di servizi generali	
relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a	
denominazione, e curare la realizzazione di prodotti	
editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed	
informativo con i relativi diritti d'autore;	
- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed	
associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare	
iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione	
alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti	
tutelati, anche organizzando corsi di formazione,	
professionali e didattici;	
- fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi	
dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle	
denominazioni di competenza.	
Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui	
sopra il Consorzio può:	
- partecipare e aderire ad altri Consorzi, Organismi,	

Società o Enti di qualsiasi natura;	
- stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici	
e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere,	
workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero;	
partecipare e aderire ad altri organismi, di qualsiasi	
natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché	
partecipare ad iniziative in collaborazione con enti	
pubblici e privati;	
- previa convenzione relativamente alle modalità e procedure	2
del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può	
permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle	2
proprie strutture amministrative, garantendone comunque	2
l'autonomia ai sensi dell'art.41 comma 2 della Legge 12	
dicembre 2016 n. 238;	
- svolgere attività di presentazione, promozione e	
degustazione delle denominazioni di cui all'art.1	
nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla	ı
valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione	2
Calabria ed al di fuori di questa (nazionali ed	
<pre>internazionali);</pre>	
- assumere la gestione di strutture pubbliche e private per	
la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione	
tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed	L
incaricandosi dei relativi compiti;	
- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei	

vini di cui all'art.1 e dei prodotti agro-alimentari tipici	
della Regione Calabria, in abbinamento agli stessi vini;	
- adottare per le sue iniziative un proprio marchio	
consortile, o anche chiederne l'inserimento nel Disciplinare	
di produzione come logo della DOP e/o IGP, se munito	
dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma 4 della Legge	
12 dicembre 2016 n.238 e successive modifiche;	
3) Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo	
procedure e possibilità consentite dalla Legge 12 dicembre	
2016 n.238 e decreti applicativi, attività tecniche dirette	
alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni	
tutelate.	
Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:	
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con	
altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di	
vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle	
denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del	
commercio;	
- collaborare con l'Ispettorato Centrale per la Tutela della	
Qualità e Repressione Frodi, in raccordo con la Regione	
Calabria per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.	
4) Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art.41	
comma 4 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 per ciascuna	
denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività	
di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti	

inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di	
competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle	
attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti	
i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di	
contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e	
agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed	
imbottigliatori, sulla base delle quantità di prodotto a	
denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato)	
sottoposto al sistema di controllo nella campagna	
vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale	
vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono	
essere riportati in bilancio in conti separati (art.10 del	
D.M. 18 luglio 2018 - Costituzione e riconoscimento	
Consorzi).	
Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art.41 comma	
4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della	
denominazione, al momento della immissione nel sistema di	
controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il	
contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008	
n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite	
dall'art.11 del DM 18/07/2018.	
Art.5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE	
**	
Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori	

Denominazioni d'Origine

tutelate

medesimo - sottoposti al sistema di controllo di cui alla

dal

Consorzio

delle

ı	Legge 12 dicembre 2016 n.238 - che esercitano una o più	
	attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o	
i	imbottigliamento, e cioè:	
-	- gli imprenditori singoli o associati esercenti una o più	
C	delle predette attività produttive;	
-	- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le	
C	cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle	
I	predette attività produttive.	
I	Per cooperativa di viticoltori o associazione di produttori	
	si intende la struttura o organismo associativo avente la	
C	disponibilità dell'uva di viticoltori proprietari e/o	
C	conduttori conferenti, sia parziale che totale. L'adesione	
C	di queste imprese, qualora supportate da espressa delega da	
I	parte dei soci conferenti come da art.8 del D.M. 18 luglio	
	2018 (Consorzi di tutela), comporta l'automatica	
C	considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi	
	consortili nella categoria "viticoltori". Tali conferenti	
c	dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul libro	
٤	soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della	
C	cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle	
I	percentuali di rappresentatività nei confronti del MiPAAF.	
ים	Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al	
	Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio,	
I	partecipando allo stesso per il tramite dell'ente	
	conferitario rappresentato dal proprio legale rappresentante.	

Il viticoltore conferente tota	ale o parziale dell	a
cooperativa può associarsi al Co	nsorzio ed esercitare	i
diritti, al posto della cooperativa	a, per la quantità di uv	a.
conferita; per quella utilizzata di	irettamente, rappresenter	à
le attività di impresa anche pe	er la quantità di vin	0
ottenuto direttamente ed eventualmen	te imbottigliato.	
La cantina sociale o cooperat:	iva o associazione d	i
produttori, che svolge attività o	di vinificazione e/o d	i
imbottigliamento, aderisce al Conso	orzio per le quantità d	i
uve, mosti e vino lavorati ed eventu	almente imbottigliati.	
L'ammissione al Consorzio è garan	tita a tutti i soggett	i
partecipanti al processo produttivo	dei vini tutelati e dev	2
essere richiesta mediante domanda sc	ritta contenente:	
1) l'esatta denominazione o ragion	ne sociale dell'impresa	e
le generalità dei suoi legali rappre	sentanti;	
2) l'indicazione della sede legale	e dei luoghi dove vengon	
svolte le attività dell'impresa;		
3) gli estremi dell'iscrizione nel	rispettivo Registro della	е
Imprese di cui al D.P.R. 14/12/1999	n.558;	
4) l'indicazione delle attività effe	ttivamente svolte;	
5) per i viticoltori, proprieta	ari e/o conduttori, l	9
superfici iscritte a schedario,	con riferimento all	2
denominazioni e/o indicazioni rappre	sentate;	
6) la dichiarazione di conoscere i	il presente Statuto e d	i
assoggettarsi agli obblighi deriva	anti dallo stesso, dall	2

deliberazioni adottate dagli organi sociali e dag	Li
eventuali regolamenti;	
Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da p	iù
persone, i conduttori dovranno designare, all'atto del	La
presentazione della domanda di ammissione, la persona al	La
quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.	
All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperati	<i>7</i> e
e gli organismi associativi devono inoltre presenta:	re
l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso p	er
attività svolta e per categoria di appartenenza, recan	:i
dati anagrafici e produttivi utili per la definizione del	La
rappresentatività consortile.	
Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso de	ei
requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine d	ii.
due mesi dalla presentazione.	
Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugna	50
avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termi	ni
indicati all'art.22.	
La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamen	20
della quota di ammissione e del contributo di avviamento d	ii.
cui alla legge 22 dicembre 2008 n.201, eventualmen	ce
previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione,	da
effettuare entro un mese dalla comunicazione de	el
provvedimento di ammissione.	
Art.6 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI	

GJ	li associati devono sottostare ai seguenti obblighi:	
1)	) versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso	
ai	i servizi del Consorzio nella misura proposta dal Consiglio	
di	i Amministrazione e deliberata dall'Assemblea, entro un	
me	ese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La	
đí	uota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa	
è	intrasferibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di	
mo	orte), non rivalutabile e non dà alcun diritto sul	
pq	atrimonio del Consorzio;	
2)	) rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni	
le	egittimamente adottate dal Consorzio nonché delle	
di	isposizioni degli eventuali regolamenti interni;	
a)	) La quota di ammissione è determinata con delibera del	
Co	onsiglio di amministrazione ed è stabilita in misura fissa,	
"1	una tantum".	
b)	) L'entità della quota determinata potrà anche essere	
di	iversificata per le diverse denominazioni tutelate e per le	
Ca	ategorie che partecipano al ciclo produttivo, ma dovrà	
CC	omunque essere uguale all'interno di ogni categoria.	
c	) Ove un candidato-socio produca, vinifichi o confezioni	
iq	iù di una fra le denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà	
te	enuto al pagamento della tassa di ammissione per tutte le	
de	enominazioni rappresentate.	
d	) Ove un socio, successivamente al suo ingresso nel	
Co	onsorzio, estenda la propria attività ad altri vini	

tutelati dal Consorzio diversi da quelli per cui ha pagato	
la tassa di ammissione, dovrà integrare tale tassa con un	
ulteriore versamento riferito alla sua nuova sfera di	
attività.	
e) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione	
mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per	
trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al	
3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura	
giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di	
ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro,	
dovranno denunciare entro 120 (centoventi) giorni al	
Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.	
f) Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni	
societarie nel caso le risultanti siano già socie del	
Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le	
scissioni di società che restino distintamente e per le	
stesse denominazioni all'interno del Consorzio.	
g) Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa	
l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa	
conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo	
socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine	
del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda	
affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza	
pagare alcuna nuova quota di ammissione.	
h) Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse	

equipar	ati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i	
loro nu	ovi associati.	
i) L	'associazione al Consorzio viene certificata	
dall'is	crizione nel relativo libro soci. Potrà essere	
predisp	osto un libro soci per ciascuna denominazione	
tutelat	a, e comunque deve essere garantita la distinzione	
degli a	associati tra le diverse denominazioni tutelate, con	
riguard	o anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni	
success	iva variazione dovrà essere tempestivamente	
comunic	ata.	
3) ver	samento del contributo annuale - commisurato alla	
quantit	à di prodotto ottenuto - nella misura proposta dal	
Consigl	io di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea.	
La com	misurazione del prodotto ottenuto, ai fini del	
pagamen	to dei contributi periodici, deve essere effettuata	
sulla 1	pase delle denunce presentate, complessivamente per	
tutte	le Denominazioni di origine e le Indicazioni	
Geograf	iche Tipiche tutelate, nella campagna vendemmiale	
immedia	tamente precedente, applicando il contributo base	
alla s	omma delle unità di conto individuate secondo le	
seguent	i proporzioni:	
a) per	i viticoltori:	
per ogn	i quintale o frazione di uva prodotta e denunciata;	
b) per	i vinificatori:	
per ogn	i ettolitro o frazione di vino prodotto e denunciato;	

	c) per gli imbottigliatori:	
	per ogni ettolitro o frazione di vino imbottigliato;	
4	4) Il contributo annuale è composto da:	
ā	a. Contributo relativo all'attività di valorizzazione,	
F	promozione, di informazione del consumatore e di cura	
Ç	generale degli interessi della denominazione;	
k	b. Contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;	
C	c. Contributo relativo all'attività di servizio ai soci.	
5	5) I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non	
ē	associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei	
C	contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e	
6	all'attività di tutela e vigilanza, di cui alle lettere a) e	
k	b) del comma 4, qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi	
Ċ	dell'art.41, comma 4, della legge 238/2016.	
6	6) I contributi di cui sopra devono essere riportati in	
l	bilancio in conti separati (art.10, comma 4 D.M. 18 luglio	
2	2018).	
ā	a) versamento di eventuali contributi straordinari	
Ċ	deliberati dall'assemblea, sulla base dei criteri di	
F	proporzionalità di cui al punto 3 (tre), in previsione di	
٤	spese indirizzate ad interventi straordinari per la	
V	valorizzazione o difesa del prodotto ed eventualmente anche	
F	per ciascuna delle denominazioni tutelate;	
k	b) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del	
C	Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento	

d	legli obblighi assunti;	
С	e) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio ed	
a	lle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con	
i	pagamenti dei contributi.	
7	) Nel caso di cooperative di viticoltori, o associazioni di	
p	produttori, o cantine sociali, il contributo annuale è	
C	commisurato alla quantità di prodotto denunciato dal	
s	oggetto collettivo.	
I	soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati	
a	l Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi	
1	imitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività	
d	li tutela e vigilanza (funzioni erga omnes).	
8	) Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel	
C	consorzio, per ciascuna denominazione, la cooperativa o	
a	ssociazione di produttori o cantina sociale è tenuta a	
C	comunicare annualmente e comunque entro il mese di febbraio	
d	li ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i	
n	ominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica	
d	li conferente totale o parziale delle stesse, nonché le	
s	superfici vitate.	
9	) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione	
a	ttraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono	
t	enuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica	
r	ichiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste	
d	alla legislazione in vigore.	

Art.7 - SANZIONI	
Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto	
comportamento volto alla massima valorizzazione	
dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate.	
Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente	
Statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il	
Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità	
dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:	
a) censura con diffida;	
b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il	
contributo annuale di cui all'art.6;	
c) esclusione dal Consorzio.	
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se	
l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera	
raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e	
a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro	
trenta giorni dal ricevimento della suddetta lettera di	
invito.	
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente	
articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo	
al Collegio Arbitrale di cui all'art.22 nel termine	
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della	
comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve	
essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o	
inviato a mezzo raccomandata A.R., nel qual caso per la	
	İ

	ı
osservanza del termine vale il timbro di partenza.	
Il ricorso non sospende la sanzione, ma il consiglio di	
amministrazione - nelle more della nomina degli arbitri, può	
disporne la sospensione per gravi e giustificati motivi.	
Art.8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
La perdita della qualità di consorziato può avvenire per	
recesso, decadenza, esclusione.	
In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il	
socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari	
assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in	
corso di esercizio.	
Art.9 - RECESSO	
Gli obblighi dell'associato verso il Consorzio hanno la	
durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della	
 durata derro stesso. ruttavia possono tessare prima derra	
 scadenza del Consorzio:	
scadenza del Consorzio:	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;  b) nel caso di dimissioni;	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;  b) nel caso di dimissioni;  c) negli altri casi normativamente previsti.	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;  b) nel caso di dimissioni;  c) negli altri casi normativamente previsti.  La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;  b) nel caso di dimissioni;  c) negli altri casi normativamente previsti.  La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e avrà	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;  b) nel caso di dimissioni;  c) negli altri casi normativamente previsti.  La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;  b) nel caso di dimissioni;  c) negli altri casi normativamente previsti.  La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.  Art.10- DECADENZA	
scadenza del Consorzio:  a) quando l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;  b) nel caso di dimissioni;  c) negli altri casi normativamente previsti.  La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.  Art.10- DECADENZA  Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato	

a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;	
b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la	
proprietà dell'azienda;	
c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità	
rispetto agli scopi del Consorzio.	
Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare, di	
affitto o di cessione dell'azienda, sono trattate	
nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art.5.	
Art.11 - ESCLUSIONE	
Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:	
a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;	
b) abbia commesso gravi violazioni del presente Statuto, dei	
regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;	
c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e	
dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi	
concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e	
comunque non più di un anno per il rientro.	
d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza	
definitiva;	
e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli	
interessi consortili;	
f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.	
L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle	
sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per	
effetto dell'esclusione.	

Sull'esclusione deli	bera il Consiglio di Amministrazione ed
il relativo provv	edimento deve essere comunicato agli
interessati entro d	quindici giorni dalla delibera mediante
lettera raccomandata	A.R.
L'interessato può i	mpugnare il provvedimento ricorrendo al
Collegio arbitrale n	ei modi e termini previsti nell'art.22.
	Art.12 - ORGANI
Sono organi del Cons	orzio:
* l'Assemblea genera	le dei consorziati;
* il Consiglio di Am	ministrazione;
* il Presidente del	Consorzio;
* l'Organo di Contro	llo.
Art.13 - AS	SEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
All'Assemblea Ordina	ria spetta il compito di:
1) deliberare sul	rendiconto economico finanziario redatto
dal Consiglio di	Amministrazione secondo le disposizioni
statutarie in uno	con la relazione dell'attività svolta
nell'esercizio;	
2) deliberare sul b	ilancio preventivo proposto dal Consiglio
di Amministrazione	e relativi contributi, ivi compresi
quelli previsti da	ll'art.10 del D.M. 18 luglio 2018 e
relative modalità di	applicazione;
3) deliberare il	versamento dei contributi straordinari,
sulla base di quanto	previsto all'art.6 comma 6 lettera "a";
4) eleggere i compo	onenti del Consiglio di Amministrazione,

determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni	
di essi incaricati di specifici compiti;	
5) nominare il Sindaco unico, scelto nell'Albo dei Revisori	
contabili iscritti nell'apposito registro;	
6) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di	
assistenza e tutela;	
7) approvare i regolamenti interni;	
8) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti	
d'uso;	
9) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui al	
<pre>punto 2) dell'art.6;</pre>	
10) deliberare su tutti gli argomenti che le siano	
sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;	
11) determinare l'indirizzo generale dell'attività del	
Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;	
12) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di	
produzione delle denominazioni tutelate;	
13) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di	
produzione interessi in tutto o in parte i territori	
delimitati delle denominazioni tutelate.	
Ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti	
12) e 13) al MiPAAF, per il tramite della Regione Calabria,	
le relative delibere assembleari devono essere assunte nel	
rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art.4	
comma 2 lett. c) e d) del D.M. 7 novembre 2012.	

All'	Assemblea straordinaria, convocata su decisione del	
Cons	iglio di Amministrazione, spetta il compito di	
deli	berare su:	
a) l	e modifiche da apportare al presente Statuto;	
b)	lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua	
dura	ta;	
c) 1	a messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la	
defi	nizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori,	
nonc	hé la devoluzione del patrimonio.	
	Art.14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
L'As	semblea generale si riunisce almeno una volta all'anno	
entr	o quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed	
èc	onvocata sia in via ordinaria che straordinaria dal	
Cons	iglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo	
riti	ene opportuno o su richiesta di tanti soci	
rapp	resentanti almeno un quinto dei voti spettanti	
all'	intera compagine sociale.	
La	convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine	
del	giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta	
elet	tronica o altro mezzo anche telematico di cui sia	
docu	mentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al	
domi	cilio risultante dal libro soci, almeno 10 (dieci)	
gior	ni prima di quello fissato per la riunione.	
In (	caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la	
stes	sa può essere inviata per fax, posta elettronica o	

	telegramma almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato	
	per la riunione.	
	L'Assemblea è costituita dai consorziati; alla stessa	
	interviene il Sindaco unico. Essa è presieduta dal	
	Presidente e in sua assenza da uno dei vice Presidenti in	
	ordine di anzianità o, in assenza di questi, dal Consigliere	
	più anziano.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della	
	stessa, anche non socio.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità	
	delle deleghe ed in genere il diritto di intervento	
	all'Assemblea.	
_	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più	
	uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile	
	determinati ai sensi dell'art.15; in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le	
	deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, salvo diversamente	
	previsto dall'art.13 numeri 12 e 13 (proposte modifica e	
	riconoscimento nuove DO), vengono adottate a maggioranza dei	
	voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati, in	
	regola con i contributi.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la	
	metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine	
		1

со	onsortile e le relative deliberazioni vengano adottate col	
vo	oto favorevole di almeno un terzo dei voti espressi dai	
со	onsorziati presenti e/o rappresentati;	
_	in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno	
un	n terzo dei voti stessi spettanti all'intera compagine	
со	onsortile e le relative deliberazioni vengano adottate con	
il	voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi	
da	i consorziati presenti e/o rappresentati.	
L'.	Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda	
co	onvocazione, può aver luogo dal giorno dopo la prima	
co	onvocazione.	
L'.	Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede	
so	ociale, purché nella Regione Calabria, sempre nei modi e	
ne	ei tempi più sopra riportati.	
Tu	tte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte	
co	onstatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
se	gretario.	
Il	. Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più	
de	enominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale	
ne	elle istanze consortili interessanti una specifica	
de	nominazione, può indire separate assemblee, gestite su	
ma	ndato del Consiglio di Amministrazione dai rispettivi	
Со	mitati di gestione delle singole denominazioni se	
es	sistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel	
si	stema di controllo di quella stessa denominazione, secondo	

le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare	
di cui al presente articolo e successivo art.15.	
La richiesta di separata assemblea deve pervenire da tanti	
soci della denominazione interessata rappresentanti almeno	
la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine	
sociale.	
Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a dare	
esecuzione alle conseguenti delibere.	
Art.15 - MODALITÀ DI VOTO	
Ciascun consorziato ha diritto a tanti voti rapportati alla	
quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o	
vinificato e/o imbottigliato relativo all'insieme delle	
denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue	
denunce vendemmiali e di produzione nella campagna	
immediatamente precedente la sessione assembleare (o	
nell'ultima campagna di cui sono note le risultanze).	
Il suo "monte voti complessivo" è pertanto corrispondente	
alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del	
contributo annuale (art.6), pari altresì alla somma dei	
"monte voti" spettanti in relazione a ciascuna delle	
denominazioni rappresentate; questi ultimi potranno essere	
separatamente utilizzati nel caso di votazioni aventi per	
oggetto materie specifiche ed esclusive riferite alla	
correlativa denominazione.	
Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci	

corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo	
del contributo annuale.	
Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle	
presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.	
Ogni socio non può rappresentare per delega più di due soci.	
La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:	
1) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale:	
al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al	
terzo grado o agli affini entro il secondo del titolare	
dell'impresa;	
2) nel caso di impresa commerciale svolta in forma	
individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al	
coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro	
il secondo del titolare dell'impresa;	
3) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da	
società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che	
ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.	
Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria	
appartenenza alla categoria "produttori" sarà pari alla	
somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti	
aventi titolo, salvo i voti posseduti dai conferenti che	
siano soci diretti del Consorzio. Per l'appartenenza delle	
stesse cooperative/cantine sociali alle categorie	
"trasformatori" e "imbottigliatori", i voti saranno	
calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato	

e su quello imbottigliato.	
Art.16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da nove membri,	
compreso il Presidente.	
I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti	
tra i soci del Consorzio e/o tra i loro rappresentanti	
designati dalle categorie dei consorziati o dalle assemblee	
separate delle singole denominazioni, qualora esistenti.	
Ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) L. 12 dicembre 2016	
n.238 tutte le denominazioni tutelate dal Consorzio e le	
categorie presenti in Consorzio partecipanti al ciclo	
produttivo, devono trovare equilibrata rappresentanza in	
seno al Consiglio tramite un numero di consiglieri	
commisurato al livello produttivo di ciascuna denominazione	
nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso ogni	
denominazione deve essere rappresentata da almeno un seggio.	
Possono essere invitati nel Consiglio di amministrazione,	
senza diritto di voto, esperti nelle materie di interesse	
per i vini tutelati dal presente Consorzio, o rappresentanti	
delle Pubbliche Amministrazioni (es Camera di Commercio).	
Qualora un consigliere detenga il maggior livello produttivo	
in più denominazioni, egli rappresenterà quella nella quale	
esprime, quale associato, il maggior numero di voti, salvo	
diversa delibera del consiglio di amministrazione presa in	
accordo con il medesimo.	

I consiglieri durano in carica per il periodo det	terminato
all'atto della loro nomina, che comunque non può ma	i essere
superiore a tre anni, e sono rieleggibili.	
I consiglieri che, senza giustificato motiv	70, non
partecipino a 4 (quattro) riunioni consecutive del C	Consiglio
decadono dall'incarico. In ogni caso si procede a	ai sensi
dell'art.2386 c.c	
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno	o o più
amministratori, purché questi non superino la m	netà dei
consiglieri, nuovi membri possono essere cooptati	in loro
sostituzione e dureranno in carica fino alla scade	enza del
mandato.	
I consiglieri non hanno diritto a compensi o remun	nerazioni
salvo che non lo deliberi l'assemblea.	
Spetta all'Assemblea/Consiglio, sentito il	parere
dell'organo di controllo, determinare il compenso d	ovuto ai
Consiglieri che siano chiamati a svolgere s	specifici
incarichi a carattere continuativo in favore del co	onsorzio.
Il consiglio può delegare parte delle proprie attr	cibuzioni
ad uno o più amministratori, mediante apposite	procure
revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, discipl	linandone
in tal caso il funzionamento.	
Non può essere nominato Amministratore, e, se n	nominato,
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilit	cato, il
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che	comporta

l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o	
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non	
può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio,	
e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in	
Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi	
e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e	
attuati/e dal Consorzio.	
La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere richiesta al	
Collegio Arbitrale, istituito ai sensi dell'art.22 del	
presente Statuto.	
Art.17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte	
salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa	
riservate dal presente Statuto.	
In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il	
Consiglio:	
1) elegge nel proprio seno un Presidente, uno o più	
Vicepresidenti; il Presidente dovrà essere eletto a	
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di	
Amministrazione;	
2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e	
della relazione informativa da allegare al medesimo;	
provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge,	
alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale	

a:	nnuale prevista dall'art.2615 bis del Codice Civile;	
3	) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo	
a	nche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei	
C	ontributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio	
d	elle funzioni erga omnes di cui all'art.41 comma 4 della	
L	egge 12 dicembre 2016 n.238;	
4	) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai	
s	ensi dell'art.5 del presente Statuto;	
5	) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi	
d	ell'art.5, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare	
a	l Fondo Consortile;	
6	) fissa la misura e i termini di pagamento dei contributi	
a	nnuali, previsti dall'art.6;	
7	) delibera l'istituzione e l'ammontare del contributo di	
a	vviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità	
C	onsentita dall'art.11 del D.M. 18/07/2018;	
8	) provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art.7	
d	el D.M. 18/07/2018 e in particolare, con riguardo	
a	ll'attività di vigilanza, sotto il coordinamento	
d	ell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e	
r	epressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il	
þ	rogramma di vigilanza, assumendo o utilizzando in	
C	onvenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti	
d	i pubblica sicurezza.	
E	' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:	

a) acatituina Comitati di Castisus a sur l'	
a) costituire Comitati di Gestione a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le	
strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di	
particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio	
potrà chiamare a far parte anche persone estranee al	
Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e	
competenza; per i componenti di dette Commissioni, il	
Consiglio stabilirà i relativi compensi;	
b) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti	
vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche	
amministrazioni, senza diritto di voto.	
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere	
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per	
l'esercizio della carica.	
Art.18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti,	
tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne	
sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri	
o dall'organo di controllo.	
La convocazione con l'indicazione dagli argomenti all'ordine	
del giorno è effettuata a mezzo lettera raccomandata, anche	
a mano, o telefax, da inoltrarsi non meno di cinque giorni	
prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di	
telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della	

riunione.	
Le adunanze presiedute dal Presidente o in sua assenza da	
uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la	
maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni	
sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di	
parità prevale il voto del Presidente.	
Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in	
apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal	
Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente,	
potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del	
Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della	
seduta successiva.	
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o	
altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che	
vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione	
ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario	
della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla	
riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel	
dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o	
ricevere documentazione e di poterne trasmettere.	
Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate	
anche mediante consultazione scritta o consenso scritto,	
salvo preventiva opposizione da parte di uno o più	
amministratori. La decisione si intende adottata se consegue	
and the second s	

il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli	
Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione	
di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo	
stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della	
società entro il termine fissato di volta in volta.	
Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà	
degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale	
e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali	
del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il	
termine fissato.	
Art.19 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE/I	
Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità	
deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e	
compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali	
nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale,	
salvo quanto disposto nel successivo art.20, e pertanto:	
- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio,	
premettendone la ragione sociale;	
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle	
liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a	
giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di	
giurisdizione;	
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a	
qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed	
effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;	

- r	può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di	
	ositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati	
	Consiglio di Amministrazione;	
- r	presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di	
Amm	inistrazione;	
-	vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed	
ade	mpie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal	
Con	siglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla	
con	servazione dei documenti e dei registri del Consorzio;	
- h	na facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare	
tem	poraneamente parte delle proprie attribuzioni al vice	
Pre	sidente/i e/o al Direttore.	
Il	Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene	
sos	tituito dal vice Presidente su precisa delega del	
Con	siglio di amministrazione.	
	Art.20 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE	
Qua	lora il Consorzio sia competente per più denominazioni di	
Ori	gine e Indicazioni Geografiche Tipiche, può essere	
nom	inato dal Consiglio di Amministrazione un apposito	
Com	itato per ciascuna di esse.	
I1	Consiglio di Amministrazione può anche nominare	
spe	cifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si	
	e tenere conto degli specifici interessi delle categorie	
	duttive.	
Tal	i Comitati e Commissioni sono formati da commissari	

scelti fra gli Associati o rappresentanti di persone	
giuridiche associate e possono venir integrati con la	
partecipazione di esperti di provata esperienza.	
La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione.	
Art.21 - ORGANO DI CONTROLLO - SINDACO UNICO	
1) L'organo di controllo del Consorzio di tutela è	
costituito da un Sindaco unico, nominato dall'Assemblea	
ordinaria che ne determina il compenso e scelto nell'Albo	
dei Revisori contabili iscritti nell'apposito registro, di	
cui alla normativa vigente. Il Sindaco unico dura in carica	
tre anni ed è rieleggibile.	
2) Il Sindaco unico:	
a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché	
sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;	
b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del	
Consiglio di amministrazione;	
c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone	
all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta	
della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle	
scritture contabili.	
Art.22 - COLLEGIO ARBITRALE	
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero	
tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti	
disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le	
controversie promosse da amministratori, liquidatori e	

3	sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per	
	oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere	
C	decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri	
t	tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Reggio	
	Calabria. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza	
1	formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà	
	pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90	
	gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla	
	determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli	
	arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire	
	comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.	
	Art.23 - STRUTTURA OPERATIVA	
-	Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il	
I	Presidente, può nominare un Direttore della struttura	
	operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.	
-	Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di	
I	Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli	
	compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del	
	Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei	
I	Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle	
C	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore	
ė	è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale	
	del Consorzio, che da lui dipende.	
	Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti	
	nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle	
	Annualization de Posto alle	

dipendenze del Direttore.	
Art.24 - REGOLAMENTI INTERNI	
Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può	
essere disciplinato da regolamenti interni predisposti dal	
Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione	
dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma	
ordinaria.	
Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del	
Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché	
le mansioni dei dipendenti del Consorzio.	
I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono	
venir approvati sia dall'Assemblea con le maggioranze	
previste nella forma straordinaria che dal Ministero delle	
Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.	
Art.25 - PATRIMONIO E BILANCIO	
Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31	
dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato	
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve	
essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per	
quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate	
dall'art.2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una	
relazione dell'Organo di Controllo (Sindaco Unico).	
Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione	
dell'Organo di Controllo (Sindaco Unico) che deve riferire	
all'Assemblea dei soci.	

	Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione,	
	la relazione dell'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e gli	
1	allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso	
	la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di	
1	prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei	
1	tempi previsti dall'art.16.	
1	Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di	
	gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a	
(	copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti,	
	ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione	
	delle spese di gestione preventivate per l'esercizio	
;	successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva	
	eventualmente appositamente costituiti.	
1	E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve	
	o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la	
C	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla	
	legge.	
1	L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del	
(	Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante	
	dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi	
	di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o	
C	di spese di carattere straordinario ed imprevisto o,	
	eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli	
:	scopi previsti dall'art.4 del presente Statuto, mediante	

incremento del "Fondo consortile".	
Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla	
formazione del Fondo consortile che è costituito da un	
numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato	
dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è	
determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma	
algebrica:	
- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione	
del Consorzio;	
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a	
far parte del Consorzio;	
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale	
deliberati dall'assemblea dei consorziati;	
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e	
disavanzi di gestione);	
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge	
201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della	
immissione nel sistema di controllo;	
- di componenti straordinarie positive o negative non	
riferibili alla gestione ordinaria quali contributi	
volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e	
privati) ed eventuali lasciti o donazioni.	
I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed	
attività "erga omnes" di cui all'art.41 comma 4 della legge	
238/2016 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui	

al	l'art.7 comma 1, devono essere riportati in bilancio in	
со	onti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non	
ро	ossono essere utilizzati per la copertura di disavanzi	
de	ell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del	
Co	onsorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e	
ut	ilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga	
om	mes" preventivate per l'esercizio successivo.	
ıı	Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato	
da	al Consiglio di Amministrazione ogni anno prima	
de	ell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto	
al	l'approvazione dell'Assemblea stessa.	
Le	e previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga	
om	mes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui	
al	l'art.7 comma 1, a carico dei soci e degli altri soggetti	
im	mponibili non soci (viticoltori, vinificatori e	
im	abottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di	
pr	codotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino	
im	abottigliato) sottoposte al sistema di controllo della	
ca	ampagna precedente, devono essere chiaramente indicate a	
pa	arte rispetto alle voci di spesa preventivate per	
1'	esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.	
	Art.26 - MARCHIO CONSORTILE	
La	disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili	
	ovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art.41	
de	ella Legge 12 dicembre 2016 n.238 e D.M. 18 luglio 2018 e	

successive modifiche e integrazioni.	
Art.27 - LIQUIDAZIONE	
Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase	
di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli	
art.2275 e seguenti del Codice Civile.	
Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio	
finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità	
analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa	
destinazione imposta dalla legge.	
Art.28 - DISPOSIZIONI FINALI	
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,	
valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre	
norme speciali relative alle particolari caratteristiche del	
Consorzio di tutela.	
F.to Francesco Brancati - Ernesto Riggio - Antonino	
Tramontana - Roberto Oppedisano - Alberta Nesci - Leandro	
Caccamo - Latella Flavio - Diego Visalli - Maria Maisano -	
Salvatore Orlando - Vincenzo Vozzo - Malaspina Consolato -	
Ferdinando Ielasi - Calabrò Francesco - Altomonte Antonino -	
Beatrice Brancatisano - Marialetizia Longo - Fortunata	
Araniti - Chisari Corrado - Trimboli Bruno - Tramontana	
Francesco Santo - Antonella Lombardo - Canturi Giuseppe -	
Maria Immacolata Viglianti - Domenico Ielasi - Stefano	
Paderni Notaio - Impronta Sigillo	